



STATUTO SOCIALE

Titolo I. Disposizioni Generali

Art. 01 Ragione Sociale

Sotto il nome Vedeggio Calcio (in seguito Associazione), dopo l'approvazione della fusione da parte delle assemblee generali dei Soci dell'A.S. Vezia (in data 13 febbraio 2003) e dell'A.S. Lamone-Cadempino (in data 13 febbraio 2003), si è costituita il 12 marzo 2003 un'associazione sportiva, apolitica e aconfessionale ai sensi e per gli effetti degli art. 60 e segg. Del Codice Civile Svizzero, affiliata all'Associazione Svizzera di Football (ASF) e alla Federazione Ticinese di Calcio (FTC). L'associazione e i suoi membri riconoscono gli statuti e le decisioni della FTC, dell'ASF, dell'UEFA e della FIFA in tutti i loro contenuti.

Art. 02 Sede Sociale

L'Associazione ha la propria sede principale a Cadempino presso il Centro Sportivo Comunale ed una sede secondaria presso il Centro Sportivo "La Monda" in Vezia.

Art. 03 Scopo

Lo scopo dell'Associazione è di promuovere lo sport e l'educazione fisica in generale e il gioco del calcio in particolare, nell'interesse della comunità e della salute pubblica. L'Associazione intende rappresentare nell'immediato i Comuni di Cadempino, Lamone e Vezia nel panorama calcistico Cantonale e Nazionale, per cercare in seguito di coinvolgere altri Comuni del Vedeggio.

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non ha scopi di lucro.

Art. 04 Colori Sociali

I colori ufficiali dell'Associazione sono il **BLU** e il **GRANATA**.

Art. 05 Responsabilità

L'Associazione risponde dei propri impegni unicamente con il patrimonio sociale.
Resta esclusa qualsiasi responsabilità dei Soci e dei Membri del COMITATO CENTRALE.

Art. 06 Periodo Amministrativo

Il periodo amministrativo ha inizio il giorno uno del mese di luglio di ogni anno e termina il giorno trenta del mese di giugno dell'anno successivo.

L'inizio del primo periodo amministrativo coincide con la data della costituzione dell'Associazione e termina il giorno trenta del mese di giugno 2004.

Art. 07 Finanziamento

Il finanziamento dell'Associazione sarà garantito come segue:

- A. Dalle quote sociali.
- B. Dai proventi dell'incasso per entrate nei campi sportivi.
- C. Dai contributi di varia natura e genere e dalle donazioni e lasciti.
- D. Dagli utili derivanti dall'organizzazione di tombole, lotterie, tornei, feste ed altro necessario.
- E. Dai rimborsi dei costi di formazione degli Allievi in caso di trasferimento ad altre società secondo le norme UEFA e FIFA.



STATUTO SOCIALE

Titolo II. Soci

Art. 08 In Generale

I Soci dell'Associazione si qualificano in:

Soci Attivi, Soci Contribuenti, Soci Sostenitori e Soci Onorari.

Se in regola con il pagamento della tassa sociale, hanno diritto di voto in assemblea a partire dal diciottesimo anno di età. I soci minorenni vengono rappresentati da un genitore o da chi ne fa legalmente le veci. I soci hanno l'obbligo di accettare gli statuti e le decisioni della FTC, dell'ASF, della UEFA e della FIFA. Essi sono inoltre tenuti ad adempiere agli obbiettivi previsti dal presente statuto e sono tenuti a seguire e rispettare le direttive e regolamenti interni allestiti e adottati dal COMITATO CENTRALE.

Art. 09 Soci Attivi

Sono Soci Attivi tutti coloro che esercitano un'attività sportiva in qualità di giocatori qualificati per il Veduggio Calcio. Le domande di ammissione di giocatori in età minorile devono essere controfirmate da un genitore o da chi legalmente ne fa le veci. I Soci Attivi sono tenuti al pagamento della tassa annua stabilita dall'assemblea.

Art. 10 Soci Contribuenti

Sono Soci Contribuenti coloro che pagano la relativa tassa.

Art. 11 Soci Sostenitori

Sono Soci Sostenitori coloro che sostengono il Veduggio Calcio in modo tangibile, ossia con un contributo annuo pari almeno al costo della tessera di libero accesso al campo.

Art. 12 Soci Onorari

Sono Soci Onorari coloro che per particolari benemerienze verso l'Associazione, vengono proclamati tali dall'Assemblea dei Soci su proposta del Presidente del sodalizio e del Comitato Centrale. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della tassa sociale.

Art. 13 Ammissioni

La qualifica di Socio si acquisisce con il versamento della tassa sociale, riservata la ratifica o il rifiuto del Presidente del sodalizio e del Comitato Centrale. L'importo è stabilito dal Presidente del sodalizio e dal Comitato Centrale e deve essere versato entro il 30 giugno di ogni anno (fine stagione agonistica).

Avverso al rifiuto di ammissione da parte del Presidente del sodalizio e del Comitato Centrale, al socio non è data alcuna possibilità di ricorso.



Art. 14 Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde in caso di:

- Tesseramento in qualità di giocatore (socio attivo) per un altro sodalizio sportivo.
- Mancato pagamento della tassa sociale (soci contribuenti o sostenitori).
- La radiazione decisa dal Presidente del sodalizio e dal Comitato Centrale (maggioranza semplice), previa convocazione del diretto interessato, **qualora il socio lede gli interessi del sodalizio, tiene comportamenti diffamatori nei confronti degli organi della società e macchia l'onore dell'associazione.** Se convocato il socio interessato non si presenta verrà presa la decisione in sua assenza senza un'ulteriore convocazione.
- L'espulsione decisa dal Presidente del sodalizio e dal Comitato Centrale (maggioranza semplice), previa convocazione del diretto interessato, **qualora il socio lede gli interessi del sodalizio, tiene comportamenti diffamatori nei confronti degli organi della società e macchia l'onore dell'associazione.** Se convocato il socio interessato non si presenta verrà presa la decisione in sua assenza senza un'ulteriore convocazione.

Ogni decisione in tal senso dovrà essere comunicata alla successiva assemblea dei soci che dovrà ratificare la decisione del Presidente del sodalizio e del Comitato Centrale.

STATUTO SOCIALE

Titolo III. Organi dell'Associazione

Art. 15 In generale

Sono considerati di diritto e per legge organi dell'Associazione:

- A. L'assemblea dei soci.
- B. Il Presidente del sodalizio ed il Comitato Centrale i quali agiscono in piena autonomia e riferiscono all'Assemblea dei soci.
- C. Il o i revisore/i ed un suo sostituto.

Art. 16 L'Assemblea generale dei Soci

Assemblea generale dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione e prende tutte le decisioni non espressamente regolate dagli statuti e quelle non riservate agli altri organi dagli statuti stessi. Essa si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro la fine di luglio. All'Assemblea dei Soci potranno partecipare tutti i Soci iscritti all'Albo Sociale e in regola con la quota. Tutti i Soci hanno eguale diritto di voto. La convocazione da parte del Presidente del sodalizio e del Comitato Centrale avverrà mediante avviso personale ai Soci o tramite comunicazione sui giornali locali con almeno 10 giorni di preavviso indicando l'ordine del giorno con le relative trattande.

Sono contemplate le deleghe, e i Soci non presenti potranno delegare un altro Socio presente, in forma scritta e firmata di proprio pugno. Ogni Socio può rappresentare per delega un massimo di 20 (venti) Soci assenti e può richiedere una sospensione dei lavori assembleari per consultazione.

L'eventuale Assemblea straordinaria, se del caso richiesta, deve essere convocata quando il Presidente del sodalizio e il Comitato Centrale lo ritengono opportuno, quando almeno 1/5 dei Soci ne facesse richiesta scritta allo stesso Presidente del sodalizio ed al Comitato Centrale, su richiesta del revisore dei conti. E' esclusa la convocazione di un'assemblea da parte di un gruppo di soci che non avranno preliminarmente fatto richiesta al Presidente del sodalizio e al Comitato centrale. L'Assemblea verrà convocata mediante avviso personale ai Soci o tramite comunicazione sui giornali locali con almeno 10 giorni di preavviso indicando l'ordine del giorno con le relative trattande. ***L'ordine del giorno di ogni assemblea ed il relativo verbale dovranno essere pubblicati sul sito internet ufficiale www.vedeggiocalcio.ch.**

* correzione in base alla decisione assembleare del 25.7.2012 - trattanda no. 9)



Art. 17 Attribuzioni

Riservate le disposizioni di legge, all'Assemblea dei soci competono:

- A. l'approvazione del verbale della precedente riunione assembleare, della relazione Presidenziale, della relazione Tecnica e della relazione finanziaria delle diverse sezioni.
- B. L'elezione del Presidente del sodalizio e dei membri del Comitato Centrale. L'elezione del Vice-Presidente, del segretario, del contabile, del/dei revisore/i e di un suo/loro sostituto.
- C. La nomina dei Soci Onorari.
- D. L'approvazione dei rapporti di gestione, dei conti annuali e del rapporto di revisione.
- E. La revisione totale o parziale degli statuti e la loro approvazione solo se preliminarmente accettata dal Presidente del sodalizio e dalla maggioranza dei membri del Comitato Centrale.
- F. La definizione di ogni altro oggetto che per legge o per statuto non sia riservato agli altri organi dell'Associazione. Non si discuteranno e non si prenderanno decisioni su trattande non incluse all'ordine del giorno.

Art. 18 Validità dell'Assemblea

Le Assemblee sia ordinaria che straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Art. 19 Ufficio Presidenziale

I lavori dell'Assemblea sono diretti da un Presidente di sala, scelto fra i presenti e non facente parte del Comitato Centrale. Il verbale dell'Assemblea sarà redatto dal Segretario in carica, in sua assenza dal sostituto delegato o da un membro del Comitato Centrale in carica. L'ufficio Presidenziale sarà completato all'inizio dell'Assemblea con la designazione di due scrutatori, scelti fra i presenti. Ogni Socio può richiedere per iscritto, entro 3 giorni dall'Assemblea, la messa all'ordine del giorno di nuove trattande. In tal caso il Presidente di sala, prima dell'Assemblea, completerà l'ordine del giorno nel senso proposto.

Art. 20 Nomine e votazioni

Le nomine e le votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che la maggioranza dei presenti in sala non chieda il voto segreto. Ogni decisione assembleare è presa a maggioranza semplice. In caso di parità il voto del Presidente di sala vale doppio.

Le modifiche statutarie, se preliminarmente approvate dal Presidente del sodalizio e dal Comitato Centrale, richiedono l'adesione dei 2/3 dei Soci presenti in sala.

Art. 21 Presidente del sodalizio e membri del Comitato Centrale

Il Comitato centrale è composto da un minimo 5 membri e da un massimo di 7 membri che entrano immediatamente in carica. Il Comitato Centrale è nominato per un periodo di anni 1 (uno) ed i membri sono rieleggibili, così come il Presidente del sodalizio. Il Presidente del sodalizio ed i membri di comitato agiscono autonomamente e riferiscono unicamente all'assemblea dei soci.

In caso di nomine statutarie anticipate, da parte di un'eventuale assemblea straordinaria, i membri del Comitato Centrale ed il Presidente del sodalizio eletti, entrano in carica con effetto immediato fino al termine della stagione corrente, rimettendo il proprio mandato all'assemblea ordinaria che di norma deve essere convocata entro il 31 luglio di ogni anno. In caso di nomina anticipata, dopo il termine del 30 aprile di ogni anno, i membri del Comitato Centrale ed il Presidente del sodalizio non dovranno rimettere il proprio mandato all'assemblea ordinaria di quell'anno, bensì rimarranno in carica automaticamente per un ulteriore anno.



Il Presidente del sodalizio ed il Comitato Centrale eletti entrano immediatamente in carica ed hanno le seguenti competenze:

- A. Eseguire tutte le decisioni dell'assemblea (ordinaria o straordinaria) dei Soci.
- B. Nominare e/o revocare la nomina e/o sciogliere con effetto immediato tutte le nomine e funzioni avvenute nelle precedenti assemblee (comitato sezione giovanile e scolastica, Presidente sezione giovanile e scolastica, membri di comitato Centrale o di comitato sezione giovanile e scolastica o altre specifiche funzioni).
- C. Nominare un responsabile della commissione tecnica per le squadre allievi, nonché i responsabili della delegazione per le squadre veterani e seniori. Il responsabile della commissione tecnica per le squadre allievi ed i delegati delle squadre veterani e seniori devono essere pari tempo membri del Comitato Centrale.
- D. Decidere su tutti gli oggetti e le strategie nell'interesse dello scopo sociale e nel bene dell'Associazione.
- E. Attenersi nell'indirizzo generale dei piani finanziari fissati.
- F. Rappresentare l'Associazione nei confronti di terzi. Le persone legalmente autorizzate sono il Presidente del sodalizio con uno o più membri del Comitato Centrale, il Vice Presidente collettivamente con il Segretario e il Cassiere/contabile.
- G. Assumere eventuale personale tecnico e amministrativo per l'esecuzione dei programmi sia tecnici che finanziari dell'Associazione
- H. Aprire relazioni bancarie con deposito di firma congiunta a due. Le persone legalmente autorizzate sono il Presidente del sodalizio con uno o più membri di Comitato Centrale, il Vice Presidente, con il Segretario o con il Cassiere/contabile. Senza l'accordo del Presidente del sodalizio, con la maggioranza dei membri del Comitato Centrale, non può essere aperta nessuna relazione bancaria oltre al conto principale del sodalizio. Inoltre il Presidente del sodalizio, con la maggioranza dei membri del Comitato Centrale possono, in qualsiasi momento, ordinare la chiusura di conti bancari aperti e intestati all'Associazione che reputeranno superflui, facendo confluire i mezzi sul conto principale del sodalizio e garantendo sempre una corretta gestione finanziaria.
- I. Fissare la tassa sociale e i prezzi di entrata alle manifestazioni sportive.
- L. Organizzare quanto di necessario per il buona andamento morale ed economico dell'Associazione.
- M. Radiare o espellere un socio. Il socio radiato o espulso cesserà immediatamente qualsiasi attività all'interno del sodalizio (allenatore, dirigente o altro). Una sua nuova ammissione potrà essere decisa solo dal Presidente del sodalizio con l'approvazione della maggioranza semplice dei membri del Comitato Centrale. In caso d'ingiuria o gravi e pesanti minacce a carico di organi dell'associazione, il Presidente del sodalizio ed il Comitato Centrale hanno facoltà di procedere alla radiazione a vita di un socio. Le decisioni in tal senso dovranno essere ratificate dall'assemblea dei soci, conformemente all'art. 14.

In caso di dimissioni del Presidente del sodalizio, la carica viene assicurata dal Vice Presidente o da un membro del Comitato Centrale fino al termine della stagione. In caso di dimissioni del Vice Presidente, del segretario, del cassiere o di uno o più membri del Comitato Centrale, il Presidente del sodalizio dovrà garantire la loro sostituzione in tempi ragionevolmente brevi per il proseguimento della stagione e fino alla prossima assemblea dei soci.

Un membro di comitato ha facoltà di rimettere il proprio incarico di responsabile del Settore Giovanile o di membro della commissione tecnica pur mantenendo il ruolo di membro di comitato. Per contro, in caso di dimissioni (con effetto immediato) da membro di comitato, lo stesso perde automaticamente ed immediatamente tutte le sue funzioni all'interno dell'Associazione e non potrà più operare. Il Presidente del sodalizio ed i restanti membri di comitato dovranno assicurare la continuità fino al termine della stagione rispettivamente fino alla prossima assemblea dei soci.



Il Comitato Centrale delibera a maggioranza semplice, alla presenza di almeno la metà più uno dei loro membri. In caso di parità di voto quello del Presidente del Sodalizio conterà doppio. Il Comitato Centrale si riunisce di norma almeno una volta al mese.

Art. 22 Norma transitoria

Il primo Presidente del sodalizio e del Comitato Centrale, eletti dall'Assemblea costitutiva, entrano in carica immediatamente e resta in carico fino al 31.07.2004, data entro la quale avrà luogo la prima Assemblea ordinaria dei Soci.

Art. 23 Ufficio di revisione

L'Assemblea generale nomina due revisori dei conti e un supplente per un periodo di anni uno con il compito di esaminare i conti della gestione trascorsa e presentarne un rapporto scritto all'Assemblea dei Soci.

STATUTO SOCIALE

Titolo IV. Disposizioni finali

Art. 24 Patrimonio Sociale

L'associazione risponde dei propri impegni unicamente con il patrimonio sociale, è pertanto esclusa ogni responsabilità personale dei Soci. I Soci inoltre non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale in caso di scioglimento.

Art. 25 Scioglimento, fusione, cessazione dell'attività

Per lo scioglimento, la cessazione o la fusione con un'altra società è richiesta l'adesione dei 2/3 dei Soci presenti all'Assemblea, purché non sia inferiore alla metà più uno di tutti i membri. In caso di scioglimento il patrimonio sociale sarà diviso e lasciato in deposito presso le Autorità Comunali di Cadempino, Lamone e Vezia.

Art. 26 Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore con effetto immediato e annulla e sostituisce tutti gli statuti, nessuno escluso, approvati dalle precedenti assemblee.

Cadempino, 6 giugno 2012

Il Presidente del sodalizio

Indicare in stampatello il NOME e COGNOME

CADELARI SHURO

Un Membro del Comitato Centrale

Indicare in stampatello il NOME e COGNOME

Stefano Romeo